

GIANCARLO BUSIRI VICI

Presidente del CNA

L'ufficialità della sede e l'autorevolezza delle presenze alla seduta inaugurale di questa mattina, hanno reso necessaria una illustrazione sintetica e comprensibile, anche ai non addetti ai lavori, delle motivazioni che hanno indotto questo Consiglio a convocare l'Assemblea congressuale.

In questa sede ed apprendo, a nome del Consiglio Nazionale, i lavori veri e propri del 3° Congresso Nazionale degli Architetti italiani, dovrò necessariamente ampliare le tematiche oggetto di dibattito con un'analisi che tenda a proiettare le ipotesi sinora formulate in un quadro di realtà operative capaci di conferire, in tempi medi, un volto ed un'immagine diversa alla tradizionale figura professionale dell'architetto.

Mi rendo subito conto di esordire deludendo, forse, con la prudenza di queste mie espressioni, le attese di molti colleghi che, abusando verbalmente di espressioni suggestive e romanticamente rivoluzionarie, storceranno subito la bocca dimenticando, forse, di fare i conti con una situazione politica, sociale e legislativa estremamente complessa, in cui le richieste di più o meno radicali trasformazioni del proprio «status» professionale giacciono a decine nei due rami del parlamento, registrando uno stato di paralisi cronica per lo scoordinamento congenito che esiste fra le stesse e per la radicata convinzione del legislatore che i vari progetti di riforma risentano di componenti esclusivamente settoriali e corporative non più compatibili — non abbiamo difficoltà a convenirne — con il quadro economico e sociale oggi esistente nel nostro Paese.

In un editoriale scritto, alcuni mesi fa, per il bollettino «L'Architetto» — e mi scuso per l'autocitazione — auspicavo che da parte di noi tutti ci si guardasse da un'insidiosa presunzione: quella di costruire un meccanismo perfetto atto a normare noi e gli altri, interagente con altre autonome leggi dello Stato ed «infiltrato» di dichiarazioni di principio difficilmente recepirsi in una norma legislativa. Occorre limitarsi realisticamente dicevo — ed a mio avviso, già in questo, il concetto limitativo suona abbastanza eufemistico — a mettere a disposizione del legislatore uno strumento profondamente innovativo e moderno, non rigido ed immutabile ma sufficientemente flessibile per adeguarsi ad una società in continua evoluzione.

Impegno principale del Consiglio Nazionale degli Architetti è stato quello di dare seguito all'esigenza preminente espressa dal Congresso di Verona: esigenza preminente che, come è noto, è stata quella di procedere alla formulazione e redazione di una o più proposte di riforma dell'Ordinamento professionale. Questo processo è stato poi portato a compimento durante l'anno '81-'82 con i tre congressi-convegni di studio che abbiamo tenuto a Trento, Ancona e Lecce.

Il contesto normativo vigente struttura e definisce la professione di architetto in modo inadeguato e, come tale, del tutto incapace di assolvere la funzione di corretta specificazione delle caratteristiche giuridiche e professionali di chi esercita la professione di architetto. Esso è inoltre notevolmente penalizzante — soprattutto perché vago e lacunoso — nei confronti degli architetti rispetto ad altri esercenti professioni affini e connesse a quella dell'architetto (ingegneri, geometri, periti edili, agronomi, ecc.). Nel sottoporre all'attenzione degli Ordini il

ventaglio di posizioni emerse in Consiglio, il CNA ha tenuto presenti le indicazioni contenute nelle mozioni espresse dai partecipanti al Congresso di Verona recependo nell'ambito delle stesse quelle che riteneva maggiormente condivisibili, ovvero integrando alcune di queste tra loro, ed anche, talvolta, sopprimendo istanze di riforma — la cui introduzione era comunemente accolta — per l'impossibilità di superare limiti legislativi che ne impongono l'esame in sedi diverse e per il tramite di organismi diversi.

Valga, per tutti, il caso dell'esercizio della professione in forma associata.

In particolare discende da quanto detto che, nei documenti di riforma dell'Ordinamento professionale che vengono sottoposti all'attenzione degli Ordini, taluni argomenti, pur fondamentali e sui quali si è concentrato e si concentra l'interesse preminente della categoria professionale, non hanno potuto essere risolti in questa sede. Il riferimento particolare riguarda:

- a) la disciplina dell'esercizio associato della professione;
- b) la riforma delle Facoltà di Architettura;
- c) la possibilità che gli Ordini provinciali o il Consiglio Nazionale degli Architetti siano obbligatoriamente consultati nel processo di formazione di leggi, ovvero nel procedimento di formazione di atti amministrativi che abbiano ad oggetto la materia di urbanistica e di edilizia.

Per quanto concerne la disciplina dell'esercizio associato della professione di architetto, occorre ribadire che la medesima è attualmente, esclusivamente consentita sotto la forma dell'associazione professionale, quale prevista e disciplinata dall'art. 5 del D.P.R. 597/1973. È, per contro, vietato dalla legge 23-11-1939, n. 1815 l'esercizio delle libere professioni per il tramite di Società commerciali. Tale legge — che si uniforma, invero, alle norme dettate dal Codice Civile in materia di esercizio delle professioni liberali (che, fondamentalmente, stabiliscono che la prestazione professionale ha carattere rigorosamente personale e che il professionista deve eseguire personalmente l'incarico assunto) — costituisce una disposizione di interesse pubblico e di carattere imperativo: e non può certamente essere modificata o derogata da una legge che abbia ad oggetto l'Ordinamento di una singola professione: nella specie, quella di architetto.

Un ulteriore profilo di opportunità ha consigliato, comunque, di non affrontare tale problema in sede di legge di riforma della professione di architetto.

Da tempo, infatti, sono stati redatti e presentati numerosi progetti di legge che sono volti proprio all'abolizione del divieto generalizzato dell'esercizio associato di attività professionali, a favore di una più corretta, ed attinente ai tempi, regolamentazione della materia.

In tale sede dovrà essere, più correttamente, e specificamente, proposta e risolta l'istanza di tale particolare riforma.

Similari conclusioni debbono essere tratte in ordine alla riforma delle Facoltà di Architettura.

Non bisogna, al riguardo, dimenticare che le Facoltà di Architettura trovano la loro regolamentazione e costituzione giuridica in specifiche leggi aventi quel particolare oggetto.

Una riforma dell'Ordinamento della professione di architetto è cosa ben diversa dall'Ordinamento delle Facoltà di Architettura. E, per quanto si tratti di argomenti strettamente connessi, è altrettanto vero che gli stessi non possono essere confusi, né è

consentito che una legge dettata in materia di Ordinamento professionale possa derogare o modificare leggi che riguardano l'istruzione universitaria.

Ovviamente augurabile sarebbe che, trattandosi di argomenti connessi, si potesse operare in maniera più ampia, coordinando ogni norma — comunque preliminare, connessa o affine — con quella oggetto di specifica regolamentazione o riforma: ma è altrettanto vero che ciò presupporrebbe, soprattutto, una totalmente diversa prassi legislativa.

Una diversa impostazione significherebbe non voler tener conto di una realtà con la quale, per contro, per beneficio di realismo, occorre coordinarsi ad ogni livello.

Deve inoltre precisarsi che nel formulare le proprie proposte il CNA ha ritenuto di dover tenere conto degli orientamenti fino ad oggi emersi in sede comunitaria nella formulazione del progetto di direttiva concernente l'esercizio della professione di architetto nella CEE, pur ritenendosi ancora lontano il momento di una sua approvazione da parte del Parlamento Europeo e pur dovendosi ricordare che da tale giorno decorrerebbe un termine di almeno due anni per la traduzione delle direttive in legge dello Stato.

È fuori discussione che ove la legge italiana di riforma fosse già in linea con i principi delle direttive CEE, al momento della sua approvazione e pubblicazione non si riproporrebbe il problema di una nuova riforma dell'Ordinamento italiano.

Dovrebbe comunque prevedersi una norma transitoria che dilazioni l'applicazione di questa parte della normativa.

È certamente una grossa partita quella che disputiamo in questi giorni «per» tante cose serie e «contro» atteggiamenti esclusivisti, arroganti, megalomani e fondamentalmente insensati che, per nostra fortuna, solo saltuariamente, compaiono nei nostri dibattiti. È una partita in cui l'avversario non ha contorni precisi e definiti mentre i giocatori sono tanti e variamente assortiti con un potere di interlocuzione e di accesso alla stanza dei bottoni inversamente proporzionale alle legittime, fondate e pazienti aspettative di quanti si trovano ad operare con una realtà quotidiana che si fa sempre più dura e tende a penalizzare con iniqui, onerosi balzelli il lavoro degli architetti e di altre figure professionali ad essi affini.

Personalmente non sono un patito dei numeri e dei dati statistici perché non ritengo che essi rappresentino compiutamente, nella loro arida sinteticità, situazioni estremamente complesse ed articolate. Tuttavia non possiamo prescindere da alcuni dati numerici terrificanti che affliggono attualmente il panorama delle professioni tecniche nel nostro Paese e che, in prospettiva, tenderanno ad aggravarsi. Gli ingegneri hanno raggiunto quota 75.000 di cui, poco meno della metà esclusivamente dediti al settore civile edile, mentre altri settori di specializzazione — chimico, fisico, navale, elettronico, elettrotecnico ecc. ecc. come esemplificavo questa mattina in Campidoglio — possono legittimamente operare nei settori dell'edilizia e della pianificazione urbanistica.

I geometri sono a quota 77.000, i periti industriali ed agrari complessivamente assommano a circa 30.000 unità e gli agronomi, cui recenti singolari sentenze hanno attribuito competenze pressoché esclusive nel settore della pianificazione urbanistica delle zone agricole, ammontano ormai a 7.500 unità. «Dulcis in fundo» gli architetti che, con i dati aggiornati al 1° settembre

1982 denunciano una curva ascendente impressionante, essendo passati dai 7.500 del 1969 agli attuali 32.000, con oltre 55.000 studenti iscritti alle Facoltà di Architettura che bussano alle porte. Non considerando per un attimo questi ultimi, la somma dei numeri sopracitati dà un risultato di 220.000 operatori tecnici e mi riferisco qui esclusivamente a quanti sono regolarmente iscritti agli Albi professionali, non dimenticando tutti coloro, e sono tanti, che, per una molteplicità di motivazioni, pur avendo conseguito lauree e diplomi, non hanno ritenuto di richiedere, per il momento, l'iscrizione ai rispettivi Ordini professionali.

Stabilendo un primato difficilmente equiparabile, si tratta di un vero e proprio esercito di professionisti in cui l'affinità di alcuni ambiti di intervento, la sovrapposizione e l'intreccio di alcune competenze e l'ambiguità dei confini ad esse relative, non intervengono a favore di un quadro di chiarezza, proponendo invece frequenti e sempre più accentuati momenti di tensione e di aspra conflittualità, con danno notevole per l'intera collettività che, da un coacervo di discipline diverse agenti in regime non concorrenziale, ma interdisciplinare, vorrebbe trarre i vantaggi per un più ordinato e corretto assetto del territorio.

Gli architetti, a differenza degli ingegneri, per i quali l'annuale celebrazione del Congresso ha assunto aspetti formalmente rituali, hanno scoperto vocazioni congressuali solo in tempi recenti quando, con il 1° Congresso Nazionale di Firenze del 1977, hanno posto all'attenzione dell'opinione pubblica i problemi emergenti di un più ordinato assetto del territorio e di una razionalizzazione edilizia.

Con il Congresso di Verona del 1980 sono venuti al pettine tutti i nodi di una legislazione imperfetta che veniva maggiormente evidenziata da un'apertura ad ambiti sovranazionali, dove il quadro normativo risultava, ovunque, più moderno ed aggiornato del nostro, con caratterizzazioni e connotazioni che ponevano in risalto l'arretratezza e le lacune del nostro vecchio e non certo glorioso Ordinamento professionale. Il Congresso di Verona ha avuto il grande merito di mettere in moto un meccanismo a mio parere irreversibile che, qui a Roma, in questi giorni, con la celebrazione del 3° Congresso, dovrebbe poter trovare contributi idonei a consentire un vero e proprio salto di qualità nei modi e nelle forme di organizzazione della professione di architetto, dei suoi organi rappresentativi, dei suoi contenuti, dei suoi ambiti di intervento, delle sue stesse caratterizzazioni in senso culturalmente aggiornato e moderno.

Le intenzioni di questo Consiglio Nazionale, eletto all'indomani del Congresso di Verona, erano quelle di tradurre operativamente in atto gli orientamenti emersi in quella sede, con una rilettura critica delle indicazioni allora fornite e con l'attenzione certamente dovuta ai rapporti di forza allora stabiliti.

Certo quelle indicazioni e quegli orientamenti, non dovevano e non potevano diventare un dogma non solo perché due anni e mezzo non sono trascorsi invano nella nostra storia professionale, ma anche perché una cosa è tracciare le grandi linee di un progetto e un'altra cosa è il passaggio che da quelle grandi linee occorre compiere per giungere a definizioni articolate e precise che sanciscano nuove regole, individuino nuovi metodi, configurino nuove prospettive con quel margine di elasticità e flessibilità necessario ai mutamenti formali e strutturali che stanno caratterizzando l'epoca nella quale viviamo.

La mancata meccanica trasposizione, nell'elezione del nuovo Consiglio Nazionale, dei rapporti di forza stabiliti a conclusione del Congresso di Verona ha condizionato, talvolta anche in senso positivo, l'azione di questo Consiglio che, non avendo una maggioranza programmatica precostituita, si è trovato ad operare in modo pragmatico misurandosi e confrontandosi, di volta in volta, sui problemi concreti che, talora, facevano giustizia delle estrazioni culturali, politiche e/o ideologiche cui si richiamavano i singoli componenti il Consiglio, stabilendo omogeneità che di volta in volta passavano al di là e al di sopra di schieramenti, superando in senso orizzontale rigide contrapposizioni e granitici steccati che traevano la loro origine in tempi più o meno remoti.

La constatazione radiografica di una siffatta aggregazione, se talvolta ha obbligato a rinunce anche significative sul piano delle tendenze delineatesi a Verona, ha d'altra parte prodotto un impegno di lavoro comune che, sia pure con il diverso grado di responsabilità assunto e ricoperto dalle cariche di istituto e dai Consiglieri, ha conseguito risultati di rilievo nei vari settori in cui ha avuto modo di esplicitarsi. Non intendo peraltro soffermarmi, in questa sede, a tracciare bilanci di alcun genere sul lavoro svolto in questi due anni e mezzo del nostro mandato e ciò in coerenza con la formulazione del tema congressuale che è estremamente preciso e definito nella sua complessa e difficile articolazione.

Ma un rapido accenno alla realtà politica esistente nel Consiglio mi sembrava d'altra parte legittimo anche per spiegare come e perché si è pervenuti alla proposizione di un articolato di riforma che risente ovviamente della varietà di indirizzi e di metodo con la quale la si è andata affrontando e ne porta con sé tutti gli aspetti positivi, connessi al pluralismo delle idee se visto in contrapposizione all'univocità delle posizioni rigide ed anche alcuni aspetti negativi derivanti da una non sempre chiara ed immediata comparabilità delle varie proposte formulate. Del resto, personalmente, ritengo che ricchezza di idee e varietà di orientamenti, quando non vengano deviati dall'obiettivo di fondo cui s'intende pervenire, favoriscano quel confronto dialettico che è alla base della formazione democratica delle opinioni.

Su documenti e mozioni passate che costituiscono un prezioso quadro di riferimento e che nessuno intende rinnegare, non devono esserci, a mio avviso, tentazioni di cristallizzazione e di appiattimento che rifiuterebbero, di fatto, novità di contributi critici e propositivi validi, solo perché non inserite, allora, in quelle enunciazioni ed in quelle formulazioni o perché provenienti da gruppi ed aggregazioni diverse da quelle formatesi a Verona.

E dove il cambiamento dovesse risultare non solo formale ma, per alcuni aspetti, sostanziale ciò non deve necessariamente far gridare allo scandalo o significare tradimento di linea ed incoerenza di atteggiamento, ma ulteriore approfondimento e maturazione dei singoli problemi che, probabilmente, allora, nei nodi più delicati e controversi, erano rimasti nel limbo della genericità e delle buone intenzioni che è, in fondo, la soluzione del rinvio, sistema preferito quando si vogliono evitare fratture e scelte di campo precise.

E io credo, cari Colleghi, che i lavori di questo Congresso potranno concludersi positivamente se avremo tutti il coraggio di parlare fuori dai denti assumendoci, ciascuno per la propria parte, le responsabilità che ci

competono, con un confronto chiaro ed aperto anche e soprattutto sui punti che ci dividono, rifuggendo da tentazioni di esasperato integralismo, animati da senso di equilibrato realismo che non può e non deve voler dire proseguire sulla strada della mediazione e del compromesso, che, il più delle volte, si confondono con la peggiore ambiguità e con il più deleterio equivoco.

I documenti congressuali tempestivamente sottoposti alla vostra attenzione dal Consiglio Nazionale hanno già ampiamente trovato forme e modi di attento esame e puntuale verifica in seno ai vostri Consigli e in seno alle assemblee provinciali pregressuali appositamente convocate.

L'eco di tali verifiche ci è giunto anche se in forma parziale e incompleta. Accanto a vaste fasce di consenso, non mancano dissensi, riserve, perplessità attinenti ad impostazioni metodologiche e questioni di principio, problemi di dettaglio e quadro generale.

Sono stati elaborati dai vari organismi provinciali — Consigli, assemblee, commissioni di lavoro — documenti e mozioni alternative, integrative o complementari, accompagnate da proposte di emendamenti formali e/o sostanziali.

E mi sembra quindi di poter fare una prima constatazione logica: che il materiale non manca, le sollecitazioni abbondano e soltanto una eventuale deprecabile sbagliata utilizzazione degli stessi potrà disperdere l'impegno e le energie comunemente messe al servizio della categoria. Il contributo del CNA al dibattito sul nuovo Ordinamento, dopo una prima fase di confronto e di riflessione svolta insieme ad un gruppo di lavoro composto prevalentemente da colleghi esterni al Consiglio e cui va, in questo momento, il mio cordiale ringraziamento, si è indirizzato alla individuazione di una strada praticabile per condurre in porto una vera e propria battaglia combattuta, ai vari livelli rappresentativi provinciali, regionali e nazionale, da oltre un decennio per far uscire la condizione professionale dell'architetto italiano dalle secche di una legislazione vecchia, inadeguata a rappresentare le profonde, radicali trasformazioni intervenute nella società e nel Paese. Sulla praticabilità della strada da seguire vi è stato chi in Consiglio riteneva opportuna la redazione di una dichiarazione di principi entro cui calare, in tempi successivi al Congresso, contenuti, regolamenti e modalità che, da quei principi, avrebbero dovuto trovare luce ed ispirazione. Altri e mi sembra di non peccare di obiettività se affermo che essi costituissero la grande maggioranza dei Consiglieri attivamente partecipi del dibattito consiliare, erano invece dell'avviso che la sopradetta ipotesi, ancorché suggestiva per il respiro che evidenziava, tendeva a rappresentare una replica, tutt'al più riveduta e corretta, di Verona che, sul piano dei principi e degli intenti era stata nella sua tripartizione conclusiva, esauriente e ricca di messaggi. Bocciata quindi l'ipotesi di realizzare una Verona 2, non restava che accingersi alla costruzione di un meccanismo che, ricalcando con sufficiente approssimazione i modelli di articolati legislativi, consentisse, in via principale, due precisi obiettivi:

- 1) La messa a fuoco in dettaglio delle tematiche afferenti ad un nuovo Ordinamento;
- 2) La traducibilità dello stesso in una successiva proposta di legge che, attraverso tutti gli opportuni canali politici e parlamentari, percorresse con speditezza e senza

eccessivi intralci i complessi e obbligati passaggi nelle commissioni competenti dei due rami del parlamento.

Alla finalizzazione di questo secondo decisivo obiettivo si è accompagnata una presa di contatto, che negli ultimi tempi si è andata intensificando, con i responsabili dei vari partiti politici rappresentati in Parlamento e, per i settori di rispettiva competenza, con i componenti delle Commissioni Giustizia, Lavori Pubblici e Pubblica Istruzione della Camera e del Senato.

Debbo dar atto, in questa sede, della particolare disponibilità dimostrata, al riguardo, dai responsabili dei vari partiti politici.

A tutti i costi, con l'elaborazione successiva dei vari documenti e dopo l'evidenziazione in negativo delle principali lacune e carenze della legislazione che ancora ci regola, è stato sottoposto il testo delle bozze e delle proposte da noi formulate, con lo scopo preciso di renderli partecipi dello sfascio che non è solo nostro, sensibilizzarli ai problemi che non sono solo nostri e sollecitarli alla promozione di opportune, tempestive iniziative legislative.

Accanto alle disponibilità di cui accennavo, abbiamo anche trovato disinformazione, freddezza ed ostilità nel segno atavico di una concezione, purtroppo difficilmente removibile, che identifica la categoria professionale con la corporazione, gli organismi rappresentativi con gruppi di pressione settoriali, attenti e preoccupati soltanto al proprio personale egoistico tornaconto.

Sforzi inauditi saranno ancora necessari per far breccia in una credenza che, oltre che falsa e tendenziosa, offende la coscienza civile della stragrande maggioranza degli architetti i quali, oltre a costituire la struttura portante delle operazioni sul territorio, sono profondamente consapevoli di appartenere ad una comunità delle cui drammatiche difficoltà hanno dimostrato in molteplici occasioni di sapersi fare carico.

La redazione materiale delle proposte elaborate sul nuovo Ordinamento è stata quindi filtrata da un dibattito quanto mai acceso svoltosi in Consiglio Nazionale in cui le posizioni relative ai vari problemi non sono sempre riuscite a coagulare le necessarie maggioranze che, peraltro, quando si venivano a realizzare, risultavano quasi sempre molto risicate.

In tale situazione è sembrato opportuno e corretto al Consiglio Nazionale offrire al contributo critico e propositivo, al consenso ed al dissenso, degli organismi rappresentativi periferici e di tutti gli architetti iscritti agli Albi, il ventaglio di soluzioni prospettate, anche se esse risultassero isolate e minoritarie, con l'indicazione nominativa delle scelte operate in Consiglio dai suoi componenti.

Una fotografia in bianco e nero, senza veli quindi, che ha almeno il pregio di non avere subito ritocchi e accomodamenti sulla scorta di pressioni esterne e che, nella sua genuina veridicità, si presenta con i suoi pregi ed i suoi difetti, le sue oggettive contraddizioni ed incompletezze, al giudizio, che spero almeno non vorrà essere sommario, di questo nostro 3° Congresso Nazionale.

Sul quadro di riferimento europeo è stato elaborato un interessante contributo da parte della Commissione per i Rapporti con l'esterno che, inserito nella documentazione che sarà messa a disposizione di tutti i delegati, riguarda uno studio di comparabilità tra gli Ordinamenti professionali dei Paesi aderenti alla Comunità Economica Europea.

Altro motivo di iniziale perplessità era la

collocazione che poteva trovare una proposta di riforma del nostro Ordinamento nella congerie di progetti di riforma relativi ai settori professionali affini, dianzi menzionati. E ancora la correlazione della nuova normativa riguardante gli architetti con la fantomatica legge quadro sulle libere professioni per la cui redazione il Ministero di Grazia e Giustizia, da circa un anno, ha richiesto di designare ai vari Consigli Nazionali un loro rappresentante da inserire in un'apposita Commissione che, a tutt'oggi, non è stata ancora mai convocata e i cui lavori pertanto stanno a zero.

Teoricamente perfetta, questa strada, fatta di minuziose verifiche e dettagliati confronti, ispirata a grande equilibrio e moderazione e ad un ampio reciproco spirito collaborativo fra le varie categorie professionali, avrebbe portato, forse, a risultati concretamente apprezzabili in tempi lunghissimi, non certo misurabili con la limitatezza temporale di uno o due mandati consiliari.

Se voltandoci per un attimo indietro riflettiamo al tempo già intercorso tra i primi timidi accenni degli anni sessanta all'esigenza di innovazioni e cambiamenti ed i fermenti sempre più intensi e vivaci espressi, in questo ultimo decennio a tutti i livelli, per una trasformazione in senso moderno dell'esercizio della professione di architetto, ci renderemo subito conto che la strada della potenziale perfezione è impraticabile, non essendo altro che una ipotesi astratta, appartenente più al mondo delle favole che a quello delle cose concrete da fare oggi e subito.

Delittuoso pertanto sarebbe stato indugiare oltre, mentre è sembrato più saggio avventurarsi in un'operazione difficile di sollecitazione propositiva, ben consapevole, in tal modo, di prestare il fianco alla critica demolitrice ed impietosa della categoria degli inguaribili ed illusi perfezionisti le cui schiere, alla luce delle esperienze acquisite in quasi 40 anni di vita democratica del nostro Paese, in un sistema composito e pluralista e quindi necessariamente portato alla mediazione di diverse e talora opposte esigenze, dovrebbero ormai, per naturale conseguenza, sensibilmente assottigliarsi.

Tutta questa serie di premesse era necessaria, a mio avviso, per far comprendere ai colleghi qui presenti, ai nostri graditi ospiti ed osservatori, quale sia stata la «filosofia» che ha mosso i colleghi del Consiglio Nazionale nell'approccio al problema e nelle fasi importanti di successiva graduale approssimazione alla redazione di una serie di proposte quanto più possibile organiche nel loro filo logico, anche se spesso, fra loro, concettualmente alternative.

Tale lavoro è stato proficuamente ed assiduamente verificato sulla scorta dell'assistenza fornitaci da un collegio di giuristi composto dagli Avvocati Giuseppe De Vergottini, Mario Sanino e Walter Cassola cui va la gratitudine di tutto il Consiglio e mia personale.

È anche vero che non sempre l'impostazione originaria da essi fornitaci è stata fedelmente seguita e mi corre anzi l'obbligo di riconoscere onestamente che, in talune parti, il prodotto finito, sottoposto alle vostre valutazioni, se ne discosta sensibilmente.

Ciò, nella considerazione che la visione giuridica dei problemi, ancorata come essa correttamente era ad un quadro normativo che non può obiettivamente prescindere da altre leggi vigenti dello Stato, né può, d'altra parte, giocare al sorpasso con proiezioni ipotetiche di nuove leggi ancora in itinere o addirittura in «mente dei», risultava, agli occhi impazienti degli architetti addetti ai

lavori, eccessivamente riduttiva e garantista.

Ciò nondimeno la lucidità dell'impostazione tecnico-giuridica, del resto ampiamente rappresentata nella relazione tecnica di accompagnamento alle proposte di riforma del CNA e di cui ho stralciato, all'inizio di questa mia relazione, alcuni passi, è stata costantemente di guida e di riferimento per le responsabilità che ognuno di noi singolarmente, ed il Consiglio collegialmente, ha ritenuto di doversi assumere nel momento stesso in cui, da quell'impostazione, riteneva di doversi in qualche modo dissociare. Nella trattazione relativa ai vari titoli formulati sorvolero, per esigenze di brevità, su tutta una serie di problemi per la cui soluzione, presumo, possono agevolmente formarsi larghe convergenze ed intese. E ciò non tanto perché essi siano di scarsa importanza sul piano operativo generale ma perché, caratterizzati come sono da valenze quasi esclusivamente «tecniche», potrebbero assumere l'una o l'altra fisionomia con altrettanta fondata garanzia di buona e funzionale applicabilità.

Mi riferisco in particolare alle indicazioni relative alle convocazioni ed agli svolgimenti di assemblee ordinarie e straordinarie, alla durata dei mandati, alle norme che regolano il funzionamento dei Consigli, all'ampliamento rispetto alle norme vigenti delle cariche di istituto, ad alcuni aspetti delle attribuzioni di carattere disciplinare.

Ritengo invece più opportuno soffermarmi brevemente sui temi di preminente significato «politico» che, per il dibattito acceso che li hanno accompagnati, dentro e fuori il Consiglio Nazionale, dentro e fuori i Consigli degli Ordini e, più in generale, nei settori più attenti e sensibili dell'intera categoria, portano realisticamente a ritenere che, anche nel corso dei lavori congressuali di questi giorni, saranno al centro di vivaci e polemici contrasti.

Sono i temi che riguardano le diverse tipologie previste o inventate per la formazione degli Albi professionali, quelli essenziali, oserei dire vitali, riguardanti una nuova chiara definizione degli ambiti di competenza, il livello e le funzioni delle strutture rappresentative ed i problemi direttamente o indirettamente connessi al superamento dell'esame di Stato ed all'accesso alla professione.

Nella mia esposizione mi sforzerò di essere quanto più obiettivo e sereno possibile, scusandomi sin d'ora se, per alcuni aspetti, non sarò in grado di interpretare correttamente posizioni talora opposte e divergenti che potranno, ovviamente, in sede di dibattito congressuale, essere meglio precisate e delineate.

Per quanto attiene al primo punto, quello riguardante le nuove tipologie previste per gli Albi professionali — e dico subito che l'ordine della trattazione non ha significati di maggiore o minore peso ed importanza che è, invece, per tutti più o meno equivalente per le strette interconnessioni fra essi intercorrenti — esso è quello che ha più o meno velatamente creato i maggiori imbarazzi, suscitato incomprensioni e riserve mentali, delineato margini di strana ambiguità.

Il nodo è tuttora irrisolto e al di là degli sforzi e delle acrobazie dialettiche compiute per evitare di urtare le suscettibilità di consistenti settori professionali, grava pesantemente sui lavori di questo Congresso ed in tanto sarà possibile scioglierlo in quanto da parte di tutti esso sarà affrontato in modo chiaro e costruttivo, scervo da preconcetti e da personalismi che ne ostacolerebbero un esame sereno ed obiettivo.

Nell'affrontarlo non si tratta di prendere posizione a favore o contro un modo o l'altro di esercitare la professione. Si tratta di salvare l'esercizio della professione, tout court, individuando i punti deboli partendo da un'analisi, quanto più corretta possibile, di precisi dati di fatto.

Le posizioni esistenti in Consiglio Nazionale al riguardo le conoscete perché sono esaurientemente riportate nelle diverse proposte che vennero sottoposte alle vostre valutazioni. Esse possono sostanzialmente ricondursi a due indirizzi di opinione, l'uno che, con l'articolazione del «registro professionale degli architetti» in tre parti — elenco degli iscritti, albo ed elenchi speciali — costituisce la posizione più radicalmente diversa e lontana da quella tuttora vigente, l'altro che, sia pure distinto per sfumature leggermente diverse in due ulteriori formulazioni, si richiama inequivocabilmente all'unicità dell'albo conferendogli, tuttavia, una funzione più puntuale di quanto oggi non lo sia, di registrazione documentata dello «status» professionale ricoperto dal singolo soggetto.

Esiste poi, al di fuori del Consiglio Nazionale, una terza posizione che richiamandosi a concetti di sacra indissolubile unitarietà, a mio avviso non correttamente intesi, si sforza di dimostrare che l'unicità dell'Albo va intesa e sta bene così come oggi è, senza scalfirne minimamente l'originaria struttura ideata e congegnata sessant'anni fa, quando, le strutture professionali e i loro organismi rappresentativi, agivano in un contesto sociale ed economico profondamente diverso.

Le eventuali concessioni all'introduzione di elementi di novità potrebbero limitarsi, all'interno di quest'ultima posizione, ad elenchi speciali, in appendice all'Albo, riguardanti le attuali associazioni, le future società e cooperative di progettazione e quei docenti universitari che, avendo dichiarato il tempo pieno, si trovano in situazioni di temporanea incompatibilità con l'esercizio della professione, a norma dell'art. 11 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

Se in queste tre posizioni sono, sia pure molto sinteticamente, fotografati i termini del contendere, occorre, a mio avviso, svolgere alcune considerazioni che introducano elementi di ulteriore riflessione utili al dibattito di questi giorni, nella convinta consapevolezza che il rifiuto aprioristico all'introduzione di opportuni correttivi, sia elemento di grave turbativa e favorisca la radicalizzazione dei problemi con l'evolversi di situazioni arroccate su posizioni integraliste ed intransigenti.

I due tradizionali modi di esercitare la professione di architetto in Italia hanno avuto, nel corso di questi ultimi decenni, un andamento diagrammatico estremamente turbolento con l'alternarsi convulso di fasi ascendenti e discendenti strettamente connesse a fattori congiunturali tipici delle democrazie occidentali, colpite, in modo ricorrente, da profonde crisi economiche, politiche e sociali.

I modi di esercizio della professione svolta in forma autonoma o in forma dipendente sono profondamente mutati. E se da una parte la figura del libero professionista «artista», singolo titolare di uno studio professionale si è andata progressivamente sbiadendo per l'aumento onerosissimo di incombenze burocratiche ed amministrative connesse all'esercizio stesso della sua professione, dall'altra, all'interno di strutture pubbliche e/o private, si è andata positivamente consolidando la identificazione di una funzione importante di tecnico responsabile abilitato ad incidere nel settore delle

scelte e delle decisioni con una corretta rivendicazione di un proprio autonomo ruolo professionale.

La stessa legge 70 sul pubblico impiego ha costituito un primo significativo passo sulla strada di un maggiore riconoscimento di livelli e dignità che troppo spesso venivano umiliati e derubricati a funzioni di meccanica routine non certo consona al tipo di formazione professionale faticosamente acquisito.

Le conseguenze di una tale situazione hanno prodotto la progressiva, costante erosione dell'esercizio della libera professione gravemente penalizzata da una preoccupante crisi di lavoro e la contemporanea, consistente progressiva espansione della professione svolta in forma dipendente che, con la parte non certo trascurabile costituita dalla docenza nelle scuole secondarie, costituisce ormai circa il 50% degli architetti iscritti agli Albi.

Soprattutto nella fascia dei giovani iscritti, l'alternativa fra l'incognita di un accesso incerto e problematico al mondo del lavoro con l'esercizio professionale svolto in forma autonoma e l'ipotesi di un inserimento, sia pure inizialmente precario e non gratificante, in strutture pubbliche e/o private di lavoro dipendente, si è risolto in modo schiacciante ed inequivocabile a favore della seconda.

Se si conviene su questo tipo di analisi si dovrà anche onestamente riconoscere l'opportunità di una maggiore trasparenza nei rapporti tra professione dipendente e professione libera che potrebbe anche limitarsi alle attuali norme sulle incompatibilità se esse non fossero frequentemente disattese o ignorate. Si tratta, in sostanza, di acquisire i dati necessari alla creazione di una anagrafe dell'occupazione nel campo dell'architettura con la conoscenza di maggiori dati documentari sul tipo e le caratteristiche dell'attività svolta che oggi, dai Consigli degli Ordini, sono, tranne nei piccoli centri, praticamente ignorate.

Si tratta di prevenire e colpire gli abusi, rendendo obbligatoria la comunicazione di eventuale saltuario esercizio della professione libera a coloro che già la esercitano in forma dipendente, facendo finalmente chiarezza nell'interesse comune perché sarebbe terribilmente ingiusto alimentare artificialmente motivi di sospetto di lesa incompatibilità nei confronti della grandissima maggioranza degli architetti dipendenti, i quali svolgono il loro mandato esemplarmente a prezzo di notevole sacrificio e con grande impegno e dedizione.

Questo non significa, come in maniera speciosa si vorrebbe far credere, infrangere l'unità della categoria, ma semmai, con significato esattamente contrario, è segno di coscienza e maturità atto a rinsaldarla.

Si obietta che i tempi non sono maturi e che il trattamento economico del lavoro dipendente è insufficiente. Si affronti allora con decisione questa battaglia e i Consigli degli Ordini insieme al Consiglio Nazionale si impegnino a sostenerla in tutte le sedi, rivendicando più eque e dignitose retribuzioni in un quadro di valori rispettoso delle particolari specificità e non continuamente insidiato da iniqui e demagogici sovvertimenti.

D'altra parte, amici e colleghi, il dato di fatto inconfutabile è che oggi in Italia si contano ormai più di due milioni di disoccupati e per contro vi sono due milioni e mezzo di persone che hanno una seconda occupazione. Il doppio lavoro coinvolge indistintamente tutte le categorie, di dipendenti, pubblici e privati, intellettuali ed operai ed è ugualmente ripartito tra Nord e Sud. Il bi-

occupato, in media, porta a casa cinque milioni l'anno in più, oltre alla retribuzione garantita che gli deriva dal primo lavoro. E dall'indagine condotta da un'equipe di studiosi di una grossa Università italiana, risultava che i «doppiolavoristi» sono in prevalenza compresi in una fascia di età tra i 25 e i 45 anni, per gran parte iscritti ai partiti politici e fortemente sindacalizzati. Se ciò è vero come è vero, il problema di una maggiore trasparenza nella regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra lavoro svolto in forma dipendente e quello svolto in forma autonoma, balza evidente agli occhi non soltanto nostri, ma delle forze politiche e sociali che, ai vari livelli di responsabilità, devono farsi carico di una situazione che si va progressivamente deteriorando.

Né possono ulteriormente assumersi, a giustificazione della conservazione dello «status quo», argomenti vecchi e demagogici, che ormai, per la monotona ripetitività con la quale da un decennio a questa parte vengono reiteratamente ripetuti, non hanno nemmeno più il pregio della novità e della fantasia che pur potevano avere nella loro suggestiva originaria impostazione. Alludo alla tesi, peraltro ovvia, che sommamente iniquo sarebbe inibire di mangiare qualche briciola in due piatti diversi quando c'è chi si nutre, con la professione libera, di pasti pantagruelici in un piatto solo.

Facile, anche se terribilmente amaro, sarebbe replicare che fra coloro che, giovani o meno giovani, hanno optato per la libera professione, talvolta non c'è neppure la possibilità di mangiare qualche briciola in un piatto solo.

Tesi, dicevo, ovvia e scontata nel senso che se così realmente fosse in linea assoluta e generale non solo iniquo ma colpevole e persecutorio sarebbe qualsiasi provvedimento che tendesse a regolamentare l'esercizio di un doppio lavoro.

Il vizio di origine è nel continuare a perpetuare un'immagine paradossale che non solo non fotografa la situazione in atto, ma la esaspera, dandone un'interpretazione quanto mai parziale e tendenziosa.

Nessuno ignora situazioni deprecabili di privilegio in cui all'accumulo degli incarichi si aggiungono spesso forme inammissibili di vero e proprio subappalto.

E tali forme vanno attentamente seguite e verificate soprattutto a livello di controllo e tutela del corretto operato professionale, permanendo i limiti invalicabili costituiti dall'esistenza di un rapporto fiduciario tra committenza pubblica e/o privata e professionista, che non possono essere impunemente infranti. Ma al di là di tali fasce, realisticamente e notoriamente limitate, esiste una realtà profondamente diversa per la quale la definizione di «ultima spiaggia» attribuita all'esercizio della professione in forma libera non è poi tanto lontana dalla verità.

La crisi del settore edilizio che ha assunto ormai dimensioni congiunturali tali da far fortemente dubitare sulla sua reversibilità, ha investito orizzontalmente in misura maggiore o minore gli studi e le strutture professionali esercenti la professione autonoma in forma singola o associata.

La sopravvivenza di tali strutture è resa ancora più ardua da una serie di difficoltà che possono sinteticamente riassumersi nel modo seguente:

- a) assenza di leggi calmieratrici dei costi di locazione degli studi professionali che, non essendo soggetti ad equo canone, restano affidati al ricatto della libera contrattazione
- b) aumento pauroso dei costi di gestione e di conduzione degli studi professionali e delle contribuzioni dirette e indirette nel

settore previdenziale e sanitario

c) aumento, quale anticipo di imposta, della ritenuta di acconto dal 15 al 20 ed ora di nuovo al 18% che, a fronte dei costi sopra evidenziati, porta ad una percentuale di spese vive che oscilla tra il 40% ed il 60%, ponendo, di fatto, un nuovo pesante balzello sui redditi da lavoro autonomo che, nella grande maggioranza dei casi, vengono a trovarsi nella posizione di creditori d'imposta nei confronti dello Stato, con la previsione di un recupero non rivalutato delle somme anticipate in eccesso, realisticamente misurabile in tempi di qualche anno

d) pagamenti che, soprattutto da parte della committenza pubblica, vengono scandalosamente ritardati di mesi e talvolta di anni con il ricorso alla via obbligata dello strozzaggio legalizzato che è il sistema creditizio bancario, per ovviare, in qualche modo, agli ingenti esborsi ed alle pesanti anticipazioni effettuate in assenza di altre forme di finanziamento

e) l'assenza di periodici adeguamenti della tariffa professionale e la contestuale presenza di meccanismi rigidamente indicizzati al costo della vita per la retribuzione diretta ed indiretta degli eventuali collaboratori presenti in uno studio professionale.

A fronte di tale realtà, ogni fine mese diventa un vero e proprio spauracchio cui si supplisce tentando la quadratura del cerchio, esercitando una pazienza che supera i limiti di guardia, con uno sforzo di inventiva e di fantasia che è in via di progressivo, angoscioso esaurimento.

Non è questo un pianto di comodo ma è la rappresentazione fedele, semmai attenuata, dell'odierno modo di esercitare autonomamente la professione, talché le illusioni ad estese e generalizzate zone franche in questo settore, oltre che menzognere, suonano sinistre nella loro evidente malafede. Il rifiuto aprioristico a stabilire più chiare e civili regole di convivenza da parte di alcuni esponenti, fortunatamente minoritari, del settore dipendente, mina pericolosamente alla base l'unità della categoria, a parole, da tutti auspicata.

Se la logica ed il buon senso finalmente prevarranno, gli sforzi congiunti degli architetti italiani, qualunque sia la forma del loro operare, anziché in sterili, nominalistiche contrapposizioni, potranno essere positivamente orientati al miglioramento della qualità del prodotto progettuale, ed al superamento di eclettismi d'importazione e di esportazione che denunciano confusione e smarrimento nella pur apprezzata cultura architettonica del nostro Paese.

Altro tasto quanto mai dolente delle tematiche afferenti il progetto generale di riforma è quello degli *ambiti di competenza* entro cui l'architetto e i laureati e diplomati in altre discipline affini possano legittimamente operare.

Accennavo, nella prima parte di questa mia relazione, alla proliferazione ed alla moltiplicazione dei numeri nel campo degli iscritti agli Albi delle professioni tecniche cui non corrisponde, purtroppo, una moltiplicazione di pani e di pesci. Criterio risolutivo ideale sarebbe quello di una responsabile autoregolamentazione della materia che induca il singolo operatore tecnico a fare quello che la sua specifica formazione universitaria e le sue specifiche esperienze professionali acquisite nel corso degli anni, lo hanno effettivamente reso capace di fare. Ma non è chi non veda quanto questo criterio sia astratto ed avulso dalla realtà del nostro Paese, in cui spesso, all'arroganza del sapere si accompagna l'ignoranza dell'operare, ed in cui, non troppo raramente, le professionalità vere vengono

indecorosamente umiliate dalla presunzione di coloro che, sentendosi posseduti da scienza, senza coscienza, infusa ed onnicomprensiva, diventano in realtà i prestigiatori ed i manipolatori del mercato del lavoro.

In presenza di questa situazione e richiamando ancora una volta la realtà incontrovertibile di un restringimento progressivo della domanda di lavoro ed un'espansione incontrollata dell'offerta, con un vertiginoso aumento numerico in percentuale ed in assoluto dei tecnici laureati e diplomati, le occasioni di tensione e di conflittualità tendono pericolosamente a moltiplicarsi con un appesantimento preoccupante dell'atmosfera di colleganza e di corretto collaborativo rapporto tra le varie categorie professionali.

Ciò, in definitiva, va a ripercuotersi in gran parte sulla collettività, che, da simili tensioni, non può che ricavarne danno diretto ed indiretto e si sente scarsamente e malamente tutelata nell'opera di difesa di un più ordinato assetto urbano e di una più corretta ed equilibrata organizzazione del territorio. D'altra parte, ed anche questa è cosa ormai arcinota, il peccato d'origine sta a monte di una legge concepita in ambiente, storia, cultura, struttura socioeconomica radicalmente diverse ed in assenza di discipline e campi di intervento saliti alla ribalta in tempi più o meno recenti ma certamente successivi alla sua nascita.

È anche abbastanza scontato che in una situazione di confuso sbrontaggio, in cui l'intreccio e la parziale sovrapposizione degli ambiti d'intervento tende a riproporsi quotidianamente, creando i presupposti per l'appropriazione indebita di spazi di altrui competenza e la contraddittorietà delle sentenze emanate dai vari gradi della magistratura, va costruendo una giurisprudenza utilizzabile, a seconda delle occasioni, a proprio uso e consumo, le varie discipline professionali si chiudano a riccio a gelosa difesa delle proprie prerogative, con una interpretazione quanto mai estensiva ed elastica delle competenze loro ambiguamente attribuite da una legislazione equivoca e carente.

Non ripeterò quanto di anacronistico e di paradossale avviene oggi al riguardo perché, sia pure sommariamente, ne ho accennato in modo esemplificativo questa mattina in Campidoglio. Mi limiterò a ricordare l'ultima perla di una sede di tribunale della regione emiliana che, sottraendo interventi di pianificazione urbanistica delle zone rurali ai laureati architetti, ne attribuisce la competenza esclusiva ai diplomati agronomi. E l'elenco potrebbe indefinitivamente allungarsi con una casistica interessante riguardante geometri, periti di varia specie e natura cui, in un clima diverso ed in un quadro di auspicabile chiarezza, potrebbero essere riconosciute e riservate funzioni insostituibili, essenziali e pressoché esclusive a copertura di un vastissimo campo di concreta operatività.

Per quanto ci riguarda abbiamo cercato di individuare, con un occhio rivolto al futuro nuovo ordinamento dei piani di studio delle Facoltà di Architettura, quegli ambiti di competenza che dovrebbero costituire patrimonio esclusivo dei laureati nei vari indirizzi previsti dai rinnovati corsi di laurea in Architettura.

Per contro sono emerse una serie di competenze che formano oggetto dello studio e dell'intervento di altre professioni in aggiunta a quella di architetto e che impropriamente denominate «inclusive» perché ad essa comuni, sarebbe preferibile e più chiaro chiamare «non esclusive».

Certo è che ad un confronto e ad una verifica con le altre professioni interessate all'attuale contenzioso dovremo presto andare animati da spirito abbondantemente aperto e costruttivo, scevro da astiosi risentimenti e disponibile ad eventuali sacrifici.

Anche perché sul piano della credibilità, se saremo così seri e responsabili da saperci in alcuni particolarissimi casi autolimitare, recupereremo molti livelli di smarrita coerenza.

Sulla nomenclatura, la tipologia ed il livello degli organismi rappresentativi della categoria il dibattito svoltosi in seno al Consiglio Nazionale ed al suo esterno ha denotato alcune linee di tendenza fortemente caratterizzate da una situazione geografica e territoriale, profondamente diversa ed articolata, sull'intero territorio nazionale.

Basti pensare alla proliferazione di Ordini provinciali esistenti in Regioni come la Sicilia, la Toscana, la Lombardia, il Piemonte ed il Veneto e la rarefazione degli stessi in Regioni talora considerevolmente estese come la Sardegna, il Molise, le Marche, la Basilicata e la stessa Liguria. Occorre subito precisare che all'appello delle province italiane sedi di Ordini degli Architetti mancano ormai soltanto quattordici capoluoghi, La Spezia, Pavia, Ferrara, Forlì, Modena, Ravenna, Pesaro, Rieti, Brindisi, Matera, Livorno, Nuoro, Oristano e Sassari, essendo ormai in via di costituzione gli Ordini di Macerata, Terni, Isernia, Benevento e Salerno.

La tendenza non sempre plebiscitariamente condivisa dalla base degli iscritti a costituirsi in nuovi Ordini provinciali non è stata forse in alcuni casi sufficientemente meditata, con conseguenze di scarsa funzionalità operativa, che, oneri talvolta insopportabili, venuti a gravare su pochi iscritti all'Albo provinciale, non sono riusciti sempre a compensare.

Tuttavia il vecchio fatidico quorum di legge che obbliga, di fatto, il Consiglio Nazionale degli Architetti, per conto del Ministero di Grazia e Giustizia, a costituire il nuovo Ordine a richiesta di soli venticinque iscritti, ha prodotto ormai un processo di polverizzazione degli Ordini che assommano oggi al numero di settantasei, con una variazione numerica degli iscritti che, al 1° settembre 1982, oscilla tra il minimo di 47 all'Ordine di Enna al massimo di 5.130 all'Ordine di Roma e Rieti e che mette in evidenza la disomogeneità operative, amministrative, funzionali e territoriali esistenti al riguardo.

Da una parte quindi una realtà ormai consolidata, legata alla struttura provinciale, di improbabile reversibilità. Dall'altra la comune convergente constatazione dell'opportunità della creazione di un nuovo livello di rappresentanza che si collochi in posizione intermedia tra livello provinciale e livello nazionale e che possa identificarsi con una estensione territoriale coincidente con quella regionale, del cui ente dovrebbe divenire il naturale e privilegiato interlocutore.

Su modi e forme del livello regionale il dibattito permane serrato con la maggioranza degli Ordini, piccoli e medi, che, da un accresciuto potere regionale, temono la perdita di interlocuzione a livello locale, e la radicata convinzione di altri Ordini, medi e grandi, che soltanto una struttura istituzionalizzata a livello regionale possa garantire buoni livelli di intervento unitario nei confronti delle amministrazioni regionali con maggiori possibilità di coordinamento fra i vari Ordini provinciali.

Da un lato si tende quindi a consolidare ed a generalizzare l'attuale struttura federativa

presente ormai in numerose regioni italiane, dotata di poteri consultivi, strutturata su criteri paritari e quindi non rapportata al numero degli iscritti presenti nelle singole province, con un potere di interlocuzione nei confronti dell'Ente Regione direttamente proporzionale al grado di omogeneità politica esistente fra i vari Consigli degli Ordini. Dall'altro si punta decisamente alla costituzione di un Ordine regionale dotato di prerogative e competenze diverse da quello provinciale e capace di coagulare e rappresentare unitariamente realtà territoriali estremamente diversificate nell'ambito dei confini amministrativi del territorio regionale.

Tra le due posizioni, difficilmente conciliabili fra loro, se ne inserisce una terza che prevede la creazione di un organismo istituzionale, denominato Comitato regionale di coordinamento, i cui poteri sono più estesi ed incisivi di quelli previsti negli statuti federativi, ma la cui costituzione e struttura organizzativa risulta più agile e snella di quella occorrente alla creazione di un Ordine regionale vero e proprio.

Sui criteri elettivi dei due livelli, provinciale e regionale, sommariamente descritti non ci sono sostanziali irrigidimenti, essendo di comune acquisizione il concetto che l'attuale sistema elettorale vada modificato in senso proporzionalistico con i correttivi opportunamente dettati dalla consapevolezza che i Consigli degli Ordini non sono dei piccoli parlamenti, ma organi esecutivi in cui, la formazione democratica delle opinioni e l'assunzione responsabile delle decisioni, non deve continuamente essere messa in crisi dalla rigida cristallizzazione di schieramenti contrapposti di forza numerica pressoché paritaria.

Per quanto attiene invece alla composizione, prerogative e sistema elettivo del livello nazionale, le maggiori convergenze sembrano potersi riscontrare sulle attribuzioni che dovrebbero connotarne gli ambiti di intervento.

Esse sono prevalentemente orientate ad un'azione di coordinamento e di promozione a livello nazionale, con la fondata ambizione di poter costruttivamente contribuire alla formulazione di proposte di legge in tema di edilizia, di assetto del territorio, di urbanistica e di tutte quelle materie in cui sia rilevante l'opera dell'architetto.

Al livello nazionale dovrebbero altresì competere tutte le incombenze di carattere internazionale, oggi sostanzialmente confluenti nel Comité de Liaison des Architectes de l'Europe Unie e nell'Unione Internazionale degli Architetti la cui Sezione italiana, come a voi noto, è stata recentemente assunta dal Consiglio Nazionale.

Sostanziali convergenze sembrano anche potersi registrare riguardo alla composizione geopolitica del Consiglio Nazionale. L'orientamento largamente prevalente è quello che tende a privilegiare la rappresentanza, in Consiglio Nazionale, delle varie componenti regionali; ma mentre per alcuni tale criterio deve assumere caratteristiche rigide ed inderogabili di assoluta pariteticità con il numero chiuso di diciannove eligenti quante sono le regioni italiane a Statuto ordinario e speciale, da parte di altri il criterio orientativo di rappresentanza regionale va rispettato nel suo spirito informatore senza tuttavia renderlo eccessivamente rigido e fiscale, lasciando quindi la possibilità di rappresentanze interregionali per comprensori omogenei e l'eventualità di un «premio» di presenza a livello nazionale per regioni con Ordini a struttura provinciale particolarmente numerosi.

Discordanze abbastanza sensibili si regi-

strano invece sul sistema elettivo del Consiglio Nazionale ed il principale motivo di contesa è se esso debba essere di primo o di secondo grado con tutti i dettagli di contorno che, dall'una o dall'altra scelta, necessariamente conseguono e che, per ragioni di brevità, non sto qui ad elencare.

Per quanto riguarda infine i problemi relativi all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione mi sembra di poter constatare una generale convergenza sulla insostenibilità dell'attuale situazione. La crisi è oggi chiaramente denunciata dal fallimento della regolamentazione delle forme attualmente previste e vigenti per le verifiche necessarie all'accesso alla professione, talché l'esame di Stato è oggi largamente perdente sul piano della credibilità per la pessima gestione che ne è stata fatta e per la mancanza di un filtro temporale di pratica e/o di approfondimento professionale tra il momento della laurea e quello del suo superamento, sicché le carenze didattiche dei piani di studio vengono bruscamente evidenziate dal confronto con il neo-laureato che si domanda perplesso perché la sua idoneità al diploma di laurea non trovi analogo riscontro nell'abilitazione all'esercizio della professione.

Dove le opinioni divergono è sui modi e sulle forme di terapia idonee a trasformare l'attuale situazione di crisi in una normativa seria che, superando concetti punitivi nei confronti di candidati spesso incolpevoli, consenta l'attivazione di meccanismi a breve e a medio termine capaci di rendere meno traumatico possibile l'accesso alla professione.

Del resto l'individuazione di questi meccanismi è un passaggio obbligato anche dal quadro di riferimento europeo che è connotato da periodi più o meno lunghi di tirocinio o praticantato nell'ambito di strutture pubbliche e/o private con l'integrazione parziale di corsi di formazione professionale che entrano a far parte, a buon diritto, dei periodi computabili ai fini del tirocinio. Che in un Paese come il nostro non sia facile rendere operante tale esigenza è un altro discorso che investe tuttavia responsabilità e doveri di altri poteri dello Stato. Ma non possiamo continuare nel vezzo, tutto italiano, di eludere i problemi per le difficoltà che l'individuazione di idonee soluzioni incontra poi sulla strada della sua applicabilità. Del resto ogni innovazione paga inizialmente lo scotto di ostacoli contingenti che vi si oppongono; importante è possedere una forte volontà politica atta a positivamente superarli.

Il ventaglio delle proposte elaborate al riguardo dal CNA si articola su due o tre posizioni il cui principale motivo di differenziazione risiede nella durata temporale del periodo di tirocinio nella possibilità o meno che esso avvenga, almeno parzialmente, durante il corso degli studi universitari ed in tal caso all'interno o all'esterno delle sue strutture e nella possibilità o meno offerta ai tirocinanti di integrare il periodo di lavoro svolto all'interno di studi professionali o strutture pubbliche adeguatamente organizzate, con la frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dagli Ordini, d'intesa con la stessa Università o con le Regioni.

Si tratta di un dibattito iniziato positivamente ad Ancona e tuttora in corso, al cui arricchimento contribuiranno certamente le ulteriori proposte emergenti in questa sede. Ci auguriamo che esse non vengano vanificate da giudizi severi e pesanti, pur presenti nel dibattito avvenuto in fase pregressuale, secondo i quali l'attivazione di meccanismi di questo genere — non si sa

poi bene perché — evocherebbe automaticamente fantasmi di sfruttamento professionale con l'accentuazione di fenomeni di lavoro nero e di sottoccupazione.

È indiscutibile la gravità e la serietà di questi problemi che esistono e che vanno risolti nelle sedi opportune, con provvedimenti che non possono limitarsi ad atteggiamenti di severa condanna. Ma non si può d'altra parte rinunciare all'individuazione di nuove e più credibili forme di accesso alla professione, sol perché la loro eventuale, e tutta da verificare, futura carenza regolamentazione, potrebbe innescare fenomeni indotti di scorretta gestione.

Tanto varrebbe allora non parlare di riforma dell'Ordinamento perché certamente le profonde innovazioni che in essa si intendono introdurre rischiano, al loro esordio, — ed è del tutto normale — di non funzionare certo bene ed a pieno regime.

Al momento debito sarà dovere ed interesse degli organismi rappresentativi della professione battersi affinché regolamenti e normative di attuazione assumano caratteristiche di semplice applicabilità e di difficile evasione, con l'introduzione di garanzie idonee ad eliminare ed a colpire eventuali fenomeni di malcostume.

In prospettiva l'esame di Stato finale che dovrebbe concludere il periodo di tirocinio e la cui effettuazione andrà sintonizzata su di una serie programmata di precisi contenuti, dovrebbe strutturarsi in armonia con il recente decreto sul riordinamento degli studi delle Facoltà di Architettura, sulla base degli indirizzi progettuale-architettonico, tutela e recupero del patrimonio storico architettonico, tecnologico e urbanistico, previsti appunto nel suddetto decreto.

Il giudizio globale complessivo del Consiglio Nazionale degli Architetti sul nuovo orientamento degli studi inteso a privilegiare indirizzi specialistici connotati da un'estesa matrice culturale di base comune ai vari indirizzi, è sostanzialmente positivo perché non è ulteriormente ipotizzabile, alle soglie degli anni duemila, anche in rapporto alla situazione di forte competitività internazionale, una figura professionale di stampo ottocentesco, erede delle vecchie scuole di belle arti, romanticamente ancorata ad un cliché di preparazione onnicomprensiva, buona per tutti gli usi e per tutte le contingenze.

A tale riguardo permangono tuttavia forti riserve e perplessità, pubblicamente e reiteratamente manifestate ed ampiamente motivate nei frequenti incontri intervenuti con i rappresentanti del Consiglio Universitario Nazionale e con i Presidi delle Facoltà sull'opportunità di accendere, all'interno delle Facoltà di Architettura, in aggiunta al corso di laurea in Architettura, successivamente sfrangiato in vari indirizzi fra i quali quello urbanistico, anche un corso di laurea in pianificazione territoriale ed urbanistica, con ciò stesso venendo a creare un sostanziale inutile doppione i cui costi vengono a gravare sulla finanza pubblica il cui pauroso deficit è a tutti noto. Oltre tutto l'inscindibilità storica fra architettura ed urbanistica, accentuata in questi ultimi decenni dalla comune generale acquisizione che un intervento architettonico sul tessuto urbano o, in senso più lato, sul territorio, sia culturalmente connotato da valenze urbanistiche talvolta estremamente significative, rende ancora più sconcertante e concettualmente astratta la previsione di una loro separazione in senso verticale.

Certo che, se soprattutto in questa nuova fase di sperimentazione non si stabiliranno costanti e coerenti collegamenti tra le strutture preposte alla formazione professionale

è culturale universitaria e quelle preposte alla rappresentanza ed alla tutela del corretto esercizio della professione, si apriranno pericolosissimi varchi entro cui andranno a riversarsi tutte le contraddizioni oggi esistenti tra momento formativo e delimitazione di nuovi profili professionali e di nuovi sbocchi occupazionali.

Tale coordinamento, come più volte ribadito, non solo non infrange, ma presuppone il rispetto più assoluto delle rispettive prerogative e la considerazione più attenta delle reciproche sfere d'intervento, come si conviene a due Ordinamenti autonomamente e correttamente operanti in uno stato di diritto.

Concludendo questa mia relazione mi sia consentito formulare alcune osservazioni, trarre alcuni auspici e prospettare qualche timore.

Questo è un Congresso aperto perché nelle intenzioni comuni e concordi dei componenti il Consiglio Nazionale, esso ha il dovere di recepire indicazioni, valutazioni, contributi ed orientamenti che, a livello di Consiglio e di assemblee di base, sono stati elaborati nella fase postcongressuale di Verona ed in quella recente pregressuale.

È tuttavia un Congresso diverso dagli altri che lo hanno preceduto per la sua intrinseca concretezza che necessita di apporti precisi, puntuali, non genericamente blaiblastici e/o rivendicazionistici, come mi è parso di scorgere in alcuni documenti di base.

Si prefigura da parte di alcuni una specie di seconda tornata congressuale da tenersi nella primavera prossima e che, sulla scorta delle indicazioni emerse in questa sede, le porti ad ulteriore maturazione e meditazione.

È una politica, a mio avviso, suicida che, incapace di trovare soluzioni, perpetua la tattica del rinvio, non risolvendo i problemi ma aggravandoli e portandoli ad un grado di esasperazione difficilmente controllabile. È un metodo sostanzialmente autolesionista che, sotto un manto di presunto perfe-

zionismo, maschera con difficoltà il vuoto di idee che ne è alla base.

Con questo metodo da più di quindici anni discutiamo di Ordinamenti, di professione e di riforme, con un dibattito ricco ed aperto che è patrimonio comune della nostra storia e della nostra letteratura, ma che ci inchioda, tuttora, ai vecchi rottami legislativi del 1923. Di questo metodo e di questa politica mi auguro che il Consiglio Nazionale, nella sua interezza, non vorrà rendersi corresponsabile.

Se vogliamo scrollarci di dosso questa atavica incapacità ad operare delle scelte, a dirimere nodi, a darci una precisa identità, produciamo in questi giorni uno sforzo per uno scatto reale di qualità e di iniziativa che ci conduca in tempi medi alla adozione di strumenti nuovi in grado di rispondere idoneamente alle esigenze dell'attuale società.

Io non credo che in questo Congresso ci sia chi ne auspichi un clamoroso fallimento ma sono altresì convinto che non manchino le Cassandre di sventura, il cui contributo critico e demolitore potrebbe risultare anch'esso, in un'ottica particolare, armonico ai lavori di questo Congresso. Personalmente mi auguro che la risposta di questi giorni possa clamorosamente smentirle e fare giustizia di giudizi sommari, espressi a freddo, prima ancora di verificarne l'effettiva consistenza.

Analogamente contesto e respingo nella maniera più ferma affermazioni quanto meno singolari contenute in alcune mozioni pregressuali secondo le quali questo Congresso, per le norme di regolamento che lo caratterizzano, non sarebbe un Congresso di architetti, quasi che i Consiglieri degli Ordini, rappresentanti democraticamente eletti dalla base degli iscritti, e delegati di diritto a questo Congresso, non siano architetti regolarmente iscritti agli Albi professionali.

Sono affermazioni gratuite che recano oltretutto offesa a quanti, nella loro qualità di Consiglieri degli Ordini, svolgono quotidianamente e volontariamente un duro la-

voro di servizio a favore di tutti i loro colleghi.

La prevalenza di Consiglieri degli Ordini nella loro qualità di delegati di diritto a questo Congresso è, sì, dettata da particolari norme di regolamento, ma è ampiamente motivata dalla più approfondita conoscenza specifica dei problemi con i quali essi hanno avuto modo di misurarsi nel corso del loro mandato.

Ho dovuto constatare con rammarico come da alcune mozioni pregressuali traspariva intolleranza nei confronti di posizioni diverse, talvolta unita ad un frettoloso processo alle intenzioni.

Credo che, nella diversità delle opinioni, esistano i presupposti per un fecondo e vivace dibattito purché, da parte di tutti, esista il rispetto delle idee altrui in un clima di civile e sereno confronto che non sia inquinato da preconcette ostilità, peggio ancora se di carattere personalistico o nominalistico.

Cerchiamo di non alimentare, in aggiunta alle tragiche criminali forme di terrorismo politico mafioso o camorristico oggi esistenti in Italia, un'altra forma di terrorismo, quello ideologico, che se non ha conseguenze sul piano fisico, può averne molte e gravi sul piano della comprensione reciproca e della civile convivenza.

Intolleranza ed arroganza mal si conciliano con i principi di libertà e democrazia che i nostri costituenti hanno acquisito al nostro Paese in una unità d'intenti che ha trovato le sue origini nella comune, nobile lotta combattuta contro l'autoritarismo e la dittatura.

Se, animati da quella stessa tensione morale, recuperassimo gran parte di quello spirito, dimostreremmo in questi giorni all'opinione pubblica ed al Paese quella maturità consapevole che va al di là dei nostri problemi contingenti perché ha saputo farsi carico in passato e sa ancora farsi carico oggi, in maniera composta e responsabile, delle difficoltà più generali della comunità nazionale.